

N. 3970/23 R.G. notizie di reato
N. 50/24 R.G. GIP

N. 222 Sent.
dell' 11 giugno 2025
V° PG _____
Irrevocabile
il _____
Scheda _____
Mod. 3S/G _____



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Silvia Marini, all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

come presente rappresentata dal procuratore speciale

Difesa di fiducia dall'Avv. _____

IMPUTATA

art. 595 comma 3 c.p., perché, comunicando con più persone, attraverso un post pubblicato sul social network Facebook, offendeva la reputazione della Casa di Cura Quisisana s.r.l. - Ospedale Privato Accreditato, nella persona del legale rappresentante pro tempore Giorgio Piacentini, scrivendo, in relazione alla suddetta struttura: " ...vai a vedere come sono trattati i degenti è un vero schifo. Bisogna chiuderla il prima possibile. Non si può lucrare sulla salute delle persone. Vergogna"

In Ferrara, in data 20.03.2021

in cui è parte offesa:

Quisisana s.r.l. - Ospedale Privato Accreditato, con sede in Ferrara Viale Cavour, n. 38, nella persona del legale rappresentante pro tempore Giorgio Piacentini, _____

con domicilio eletto ex art. 33 disp. att. c.p.p. c/o Avv. _____

Con l'intervento del P.M. e del difensore dell'imputata, che hanno concluso come da verbale.

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Ai sensi dell'art. 447 c.p.p. l'imputata, a mezzo del difensore munito di procura speciale, ha chiesto l'applicazione della pena nella misura finale di mesi quattro di reclusione, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, così determinata: pena base mesi sei di reclusione, ridotta per il rito alla pena sopra indicata. Il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso.

La richiesta deve essere accolta, in quanto:

- la qualificazione giuridica dei fatti appare corretta;
- le risultanze degli accertamenti compiuti dalla P.G. (e in particolare: denuncia querela del legale rappresentante della società, verbale di interrogatorio dell'imputata, verbali di s.i.t di [REDACTED] [REDACTED]) consentono di escludere la sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art.129 c.p.p. per l'imputata, la quale, peraltro, non ha allegato elementi, non emergenti dagli atti, che potessero deporre in tal senso, essendosi avvalsa della facoltà di non rispondere in interrogatorio; l'attività di indagine consistita nell'assunzione di sommarie informazioni ha consentito di individuare con certezza l'imputata come l'autrice del post;
- la pena proposta appare congrua in relazione al tenore spregiativo del messaggio ed all'attività svolta da parte della società.

Può essere disposta la sospensione condizionale della pena, trattandosi di soggetto incensurato.

Va disposta la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, come per legge.

P.Q.M.

visti gli artt.444 e ss. c.p.p., su richiesta delle parti, operata la riduzione per la scelta del rito, applica a [REDACTED] la pena di mesi quattro di reclusione. Pena sospesa e non menzione.

Ferrara, 11 giugno 2025

Il Giudice

dott. Silvia Marini



MARINI SILVIA
11/06/2025
11:51



FILIPPO ENRICA
Depositata in
cancelleria la
sentenza n. 222 del
11/06/2025
11/06/2025 11:51